



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 38/2018

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **CONBIT s.r.l.** per l'esercizio dell'attività di produzione conglomerati bituminosi attraverso l'utilizzo di materiale da cava e bitume vergine o da fresato, con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, e di produzione conglomerato cementizio (Soc. Margherita s.r.l.), svolte nello stabilimento sito in Località Torrente Pace del Comune di Messina.

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 1423 del 15/11/2018

DETERMINAZIONE N. 1367 del 20/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.M. Ambiente n.69 del 28.03.2018;

VISTA l'istanza, pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente con nota prot. n° 5206 del 15.03.2018, assunta in pari data al protocollo generale di questo Ente al n° 10134/18, ad integrazione della precedenti trasmesse con note n°

3886 del 16.05.2017 e n° 2159 del 31.01.2018, assunte al Protocollo generale di questo Ente al n° 18165/17 del 23.05.2017 e al n° 3723/18 del 31.01.2018, da parte della **Ditta CONBIT s.r.l.** volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lett. a), c), e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di produzione conglomerati bituminosi attraverso l'utilizzo di materiale da cava e bitume vergine o da fresato, con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 e di produzione conglomerato cementizio (Soc. Margherita s.r.l.), svolte nello stabilimento sito in Località Torrente Pace del Comune di Messina;

VISTO il verbale n° 7cds della Conferenza dei servizi del 07.05.2018, convocata da questa Direzione, durante la quale vengono richieste alcune integrazioni documentali da parte degli Enti partecipanti e viene stabilito di includere nel provvedimento AUA anche l'attività di produzione conglomerato cementizio svolta dalla società Margherita s.r.l. che ricade all'interno dello stesso stabilimento stante che il gestore è lo stesso;

VISTO l'A.A. n° 2/2009 del 13.01.2009 prot. n° 874 del 14.01.2009 rilasciato da questa Direzione alla Ditta CONBIT s.r.l. per l'impianto di calcestruzzo, che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);

VISTA la D.D. n° 2/10 del 19.01.2010, prot. n° 1675 del 20.01.2010 con la quale questa Direzione ha volturato l'Atto autorizzatorio sopracitato a favore della Ditta Margherita s.r.l.;

VISTO il D.D.G. n° 874 del 05.10.2017 con il quale la Ditta ha ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, richiesta con nota del 05.07.2013, per l'impianto di conglomerati bituminosi da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, notificato con provvedimento unico n° 18/2017 dal SUAP di Messina con nota n° 309654 del 12.12.2017. Tale autorizzazione si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 2);

VISTO il N.O. idraulico rilasciato dal Genio Civile di Messina, protocollo n° 4643 del 15.02.2010, per lo scarico nel torrente Pace;

VISTA l'autocertificazione sulle emissioni rumorose nella quale si dichiara che nulla è mutato rispetto a quanto riportato nella relazione fonometrica datata 28.03.2006 e compresa nelle integrazioni documentali inviate dalla Ditta, come richiesto in seno alla Conferenza e trasmesse dal SUAP competente con nota prot. n° 163437 del 28.06.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 23102/18;

VISTO il Provvedimento n° 11 del 02.11.2018 rilasciato dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti che rinnova e modifica la D.D. n° 214 del 04.03.2014 con la quale la Ditta era stata iscritta al registro provinciale dei recuperatori dei rifiuti per l'attività R13 ed R5 al n° 221. Tale provvedimento si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (all. 3);

VISTO il N.O. al rilascio dell'autorizzazione con prescrizioni allo scarico delle acque di prima pioggia da parte del Dipartimento Ambiente del Comune Messina trasmesso con nota n° 181444 del 18.07.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente in data 25.07.2018 al n° 26200/18, che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (all. 4);

VISTO il parere favorevole con prescrizioni dell'UTA di Messina trasmesso con nota

prot. n° 59945 del 01.10.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 34540/18 del 09.10.2018, che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (all. 5);

RITENUTO

che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA

l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

VISTO

il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO

l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali" in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;

VISTO

lo statuto dell'Ente;

PRESO ATTO

che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO

l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta CONBIT s.r.l.** ai sensi del comma 1 lett. a, c), e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di produzione conglomerati bituminosi, attraverso l'utilizzo di materiale da cava e bitume vergine o da fresato, con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, e per l'attività di produzione conglomerato cementizio (attività svolta dalla Ditta Margherita s.r.l.) nello stabilimento sito in Località Torrente Pace del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni descritte nel ciclo produttivo all'interno dell'area dello stabilimento, nelle aree individuate nella relazione tecnica e ad esse preposte, e comunque nel campo di azione del sistema di abbattimento idraulico a ciclo chiuso, che dovrà essere mantenuto in funzione per il tempo necessario ad abbattere le emissioni di polveri per evitare dispersioni sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.

Art. 2) Il gestore, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzata a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di rinnovo di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti n° 11 del 02.11.2018, rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti e Controlli di questa Direzione (All. n° 3), rispettando le prescrizioni in esso riportato.

Art. 3) Il gestore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni e pareri allegati alla presente autorizzazione. Inoltre dovrà:

- dotare i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni);
- provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
- limitare il più possibile la velocità dei mezzi in transito all'interno dell'area di lavoro;
- assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico;
- prevedere lo stoccaggio dei cumuli di materiale nelle aree più riparate dal vento coprendoli eventualmente con stuoie o garantendo un'adeguata umidificazione dei cumuli che dovranno essere di altezza ridotta;
- eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento e dell'impianto di raccolta e gestione delle acque meteoriche e di dilavamento programmando verifiche periodiche. Tali verifiche, così come altre operazioni di manutenzione, dovranno essere annotate su apposito registro vidimato, dotato di pagine a numerazione progressiva, a disposizione per la consultazione da parte delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;
- effettuare autocontrolli semestrali sui reflui convogliati nel corpo ricettore (alveo-acque superficiali) e garantire il rispetto dei limiti imposti dalla tabella 3, All. 5 Parte III del D.Lgs. n° 152/06 o dalla Tab. 4, All. 5 Parte III del D.Lgs. n° 152/06, qualora la portata naturale del torrente sia nulla per 120 giorni annui, ovvero di portata non significativa, secondo quanto disposto dall'art. 124 comma 9, capo II del D.Lgs. sopra citato.

Art. 4) Il gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Area 2 U.O.B. A2.7 di Messina, riportando gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

In tale comunicazione dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione delle vasche di decantazione, c) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, d) il consumo idrico annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

Art. 5) Il gestore dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Inoltre è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Art. 6) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 8) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 10) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 11) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 12) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alle Ditte interessate, all'Ufficio Ambiente e Sanità del Comune di Messina (ME), all'ARPA S.T. di Messina, all'ARTA Area 2 Coordinamento U.T.A. dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in Località Torrente Pace del Comune di Messina.

Art. 14) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ilana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOPTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta CONBIT s.r.l.** ai sensi del comma 1 lett. a, c), e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di produzione conglomerati bituminosi, attraverso l'utilizzo di materiale da cava e bitume vergine o da fresato, con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, e per l'attività di produzione

conglomerato cementizio (attività svolta dalla Ditta Margherita s.r.l.) nello stabilimento sito in Località Torrente Pace del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni descritte nel ciclo produttivo all'interno dell'area dello stabilimento, nelle aree individuate nella relazione tecnica e ad esse preposte, e comunque nel campo di azione del sistema di abbattimento idraulico a ciclo chiuso, che dovrà essere mantenuto in funzione per il tempo necessario ad abbattere le emissioni di polveri per evitare dispersioni sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.

Art. 2) Il gestore, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzata a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di rinnovo di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti n° 11 del 02.11.2018, rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti e Controlli di questa Direzione (All. n° 3), rispettando le prescrizioni in esso riportato.

Art. 3) Il gestore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni e pareri allegati alla presente autorizzazione. Inoltre dovrà:

- dotare i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni);
- provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
- limitare il più possibile la velocità dei mezzi in transito all'interno dell'area di lavoro;
- assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico;
- prevedere lo stoccaggio dei cumuli di materiale nelle aree più riparate dal vento coprendoli eventualmente con stuoie o garantendo un'adeguata umidificazione dei cumuli che dovranno essere di altezza ridotta;
- eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento e dell'impianto di raccolta e gestione delle acque meteoriche e di dilavamento programmando verifiche periodiche. Tali verifiche, così come altre operazioni di manutenzione, dovranno essere annotate su apposito registro vidimato, dotato di pagine a numerazione progressiva, a disposizione per la consultazione da parte delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;
- effettuare autocontrolli semestrali sui reflui convogliati nel corpo ricettore (alveo-acque superficiali) e garantire il rispetto dei limiti imposti dalla tabella 3, All. 5 Parte III del D.Lgs. n° 152/06 o dalla Tab. 4, All. 5 Parte III del D.Lgs. n° 152/06, qualora la portata naturale del torrente sia nulla per 120 giorni annui, ovvero di portata non significativa, secondo quanto disposto dall'art. 124 comma 9, capo II del D.Lgs. sopra citato.

Art. 4) Il gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Area 2 U.O.B. A2.7 di Messina, riportando gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

In tale comunicazione dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione delle vasche di decantazione, c) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, d) il consumo idrico annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

Art. 5) Il gestore dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Inoltre è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Art. 6) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 8) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 10) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 11) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 12) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alle Ditte interessate, all'Ufficio Ambiente e Sanità del Comune di Messina (ME), all'ARPA S.T. di Messina, all'ARTA Area 2 Coordinamento U.T.A. dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in Località Torrente Pace del Comune di Messina.

Art. 14) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 13.11.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 13.11.2018 2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 16/11/18

Il Funzionario

IL DIRIGENTE

Ing. Armando CAPPADONIA

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____
impegno n. _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Il Dirigente

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale n° 39 del 18.05.1977;1
- Vista** la Legge Regionale n° 2 del 10.04.1978;
- Vista** la Legge Regionale n° 78 del 04.08.1980;
- Vista** la Legge n° 288 del 04.08.1989;
- Visto** l'art. 6 della Legge Regionale 03.10.1995, n° 71 ed i conseguenti Decreti del Presidente della Regione Siciliana n° 73/GR.VII/S.G. del 24.03.1997, modificato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 250/G.R.VII/S.G. del 03.09.1997, e n°373/GR/VII S.g. del 20.11.1998;
- Visto** il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n° 232/17 del 18.04.2001;
- Visto** l'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.);
- Vista** la parte quinta del Decreto Legislativo n° 152 del 03.04.2006 che detta norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera e i suoi allegati;
- Visto** il D.A.R.T.A.175/Gab. del 09.08.2007 pubblicato sulla G.U.R.S. del 14.09.2007;
- Vista** la nota del 22.11.2005 con la quale la Ditta **CONBIT S.r.l.**, con sede legale ed impianto per la produzione di calcestruzzi siti nel Comune di Messina in Località Torrente Pace, ha inoltrato istanza all'Ufficio di Segreteria della C.P.T.A. di Messina, in osservanza alle disposizioni dell'epoca, per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 6 dell'abrogato D.P.R. 203/88, per i punti di emissione relativi al caricamento autobetoniere, al dosaggio del cemento ed al contenimento dello stesso nei silos;
- Vista** la nota prot. n. 108 del 09.02.2006 con la quale l'Ufficio di Segreteria della C.P.T.A. trasmette il proprio parere favorevole;
- Vista** la nota prot. n. 7360/Dip PG 128127 del 22.12.2008, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n.41241 del 31.12.08, con la quale il Dipartimento Sanità - Ambiente - Tutela Pubblica e Privata Incolumità del Comune di Messina trasmette il parere favorevole prot. 7350/Dip in data 22.12.08 del Sindaco del Comune di Messina;
- Ritenuto** che, per la tempistica trasversale alle normative vigenti nel tempo, si può procedere al rilascio del provvedimento autorizzativo senza convocare la Conferenza di Servizi ai sensi del comma 3 dell'art.269 del D. Lgs. 152 del 03.04.2006;
- Ritenuto** di condividere il parere della C.P.T.A. e prendere atto di quello del Sindaco del Comune di Messina;
- Ritenuto** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente in vigore;
- Vista** la Legge n° 127 del 15.05.1997 recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa" ed in particolare il punto 2 lettera f dell'art. 6 che include nei compiti del Dirigente anche i provvedimenti di autorizzazione;

Vista la Legge Regionale n° 23 del 07.09.1998 che recepisce alcuni articoli della Legge n° 127/97 compreso l'articolo 6;

D E T E R M I N A

Art. 1 Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 è concessa alla Ditta **CONBIT S.r.l.**, con sede legale ed impianto siti nel comune di Messina in Località Torrente Pace, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di calcestruzzi.

Sono approvati gli atti e gli elaborati di seguito elencati che costituiscono parte integrante della presente determina:

- Istanza di autorizzazione per le emissioni in atmosfera;
- stralcio della mappa I.G.M. nella quale è evidenziato l'insediamento;
- planimetria generale dello stabilimento con indicazione dei punti di emissione ;
- relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo ed allegati tecnici di cui al D.A. 232/17 del 18.04.2001;
- elaborati grafici relativi all'impianto;
- integrazione documentale del 10 e del 17 gennaio 2006.

Art. 2 L'autorizzazione di cui all'art. precedente ha durata quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 3 Sono così fissati i limiti alle emissioni:

Punti di emissione E1, E2 (Doccione carico autobetoniere)

- Polveri < 20 mg/ Nm³

Punti di emissione E3, E4 (Dosatore cemento)

- Polveri < 20 mg/ Nm³

Punti di emissione E5, E6, E7, E8 (Silos cemento in fase di carico)

- Polveri < 20 mg/ Nm³

Per quanto riguarda le emissioni diffuse, la Ditta dovrà rispettare le prescrizioni e le direttive di cui all'all. V alla parte quinta del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e dovrà relazionare, con periodicità annuale, (D.A. 409/17 del 14.07.1997) sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento. Dovrà essere realizzato un sistema di nebulizzatori di acqua in maniera che, nella quantità e dislocazione, consentano di ottenere il miglior risultato tecnicamente possibile ed un sistema di raccolta e/o recupero delle acque superficiali; che i fanghi vengano opportunamente e legittimamente riutilizzati o smaltiti; che sia realizzata una barriera arborea tra il sito in cui insiste la Ditta e la zona finitima; che venga realizzato un basamento in cemento per lo stoccaggio degli inerti che saranno adoperati nell'attività produttiva avente un'idonea pendenza per il recupero dell'acqua utilizzata per abbattere le emissioni di polvere.

Art. 4 La Ditta conformemente a quanto disposto dall'art. 269 comma 5 del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio degli impianti, darne comunicazione a questa Provincia Regionale, al Dipartimento Periferico dell'A.R.P.A. di Messina ed al Sindaco territorialmente competente. La Ditta dovrà, altresì,

comunicare a questa Provincia Regionale ed al Dipartimento Periferico dell'A.R.P.A. di Messina il risultato delle analisi alle emissioni effettuate nell'arco di dieci giorni, per almeno due volte, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. 152/06 entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione.

Art. 5 La ditta dovrà effettuare la misurazione delle emissioni con cadenza annuale dandone preavviso a questa Provincia Regionale e al Dipartimento periferico dell'A.R.P.A. di Messina e comunicando la data in cui saranno condotte i campionamenti delle emissioni perchè questo Ente, qualora lo ritenga opportuno, possa espletare contestualmente l'attività di controllo di competenza. La Ditta è tenuta in ogni caso a comunicare ai sopra citati Enti i risultati delle suddette misurazioni che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal Decreto Assessoriale n° 31/17 del 25.01.1999.

I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'allegato VI della parte quinta del D.Lgs. 152/06.

Art. 6 Il Dipartimento periferico dell'A.R.P.A. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 7 Si fa obbligo alla ditta di cui all'art. 1 di comunicare a questo Ente qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 8 Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 9 In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questo Ufficio adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06 le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo D.Lgs.

Art. 10 Il presente provvedimento verrà notificato a tutti i soggetti interessati.

Art. 11 Sono fatte salve altre autorizzazioni che la Ditta avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 12 Il presente Atto diventerà efficace, ai sensi della Legge Regionale 24 agosto 1993 n. 24, appena la Ditta avrà provveduto a versare l'importo di Euro 180,76 avvalendosi esclusivamente del conto corrente postale n. 17770900 intestato alla Cassa Provinciale della Regione Siciliana - Banco di Sicilia - Palermo usando il bollettino di conto corrente personalizzato con il logo della Regione Siciliana, apponendo il codice identificativo 0501, disponibile presso tutti gli uffici postali della Sicilia. Tale bollettino deve essere compilato con tutti i dati identificativi e contabili ivi richiesti e copia dello stesso, a pagamento effettuato deve essere inviato a questo Ufficio, anche via fax.

Il presente atto autorizzatorio verrà affisso all'Albo di questa Provincia Regionale nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa. Eventuali ricorsi possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana. Il presente atto, in quanto non comporta impegno di spesa, è immediatamente esecutivo.

Messina li 13.01.2009



IL DIRIGENTE

D.ssa Silvana SCHÄCHTER

Schächter

13 GEN.

Annotata nel registro delle Determinazioni Dirigenziali al n° 02 in data 13.01.2009

Il presente atto è stato istruito dal 8° Dipartimento - Ambiente 2° Ufficio Dirigenziale

Terese Altobelli

D.D.G. n. 896

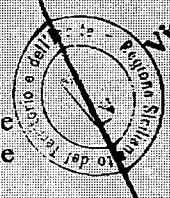


REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE
IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978, recante *"Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
- Vista** la Legge regionale n. 39 del 18/05/1977;
- Vista** la Legge Regionale n. 78 del 14/08/1980;
- Visto** il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
- Vista** la Legge n. 288 del 04/08/1989;
- Visto** il D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35"*;
- Visto** il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
- Visto** il D.M. del 25/08/2000 *"Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88"*;
- Visto** il D.M. del 20/09/2002 *"Attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico"*;
- Visto** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 271, comma 4, del predetto decreto legislativo, secondo il quale i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria;
- Visto** il comma 1 dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06, come modificato con l'art. 3, comma 3, lettera b) del Decreto Legislativo 29 Giugno 2010, n. 128, che recita testualmente: *"[...] L'autorizzazione e rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazione"* e che pertanto, tutti i provvedimenti già emessi e riguardanti singoli impianti devono confluire in unica autorizzazione che abbia riguardo all'intero stabilimento;
- Considerato** che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. con la Parte V (*"Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"*) ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24/maggio 1988, n. 203;
- Vista** la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n.3, prot.n. 19291 del 30/12/2003;
- Visto** il D.M. 5 aprile 2006 n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5



- febbraio 1998);
- Visto** il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06;
- Visto** il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/2007;
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 09/08/2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** il D.A. 176/GAB del 09/08/2007, con il quale è stato approvato il "Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria" ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- Visto** l'art. 2 del superiore D.A. 176/GAB del 09/08/07, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali fissa sul territorio regionale i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:*
polveri totali (PTS): 20 mg/Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le altre aree:*
polveri totali (PTS): 40 mg/Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- Visto** l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e ss. mm. ii.;
- Vista** la Circolare n. 58348 del 27 luglio 2009 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della L.R. 15 maggio 2000);
- Viste** le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera impartite dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente con nota prot. n. 41477 del 12/07/2012;
- Visto** il decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente n. 154/GAB del 24 settembre 2008 di "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
- Visto** il D.P.Reg. n. 3074 del 24 maggio 2016 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 188 del 17 maggio 2016, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente alla Dott. Rosaria Barresi.
- Visto** il Decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, pubblicato nel S.O. della GURS n. 28 dell'01/07/2016, relativo al regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 19/2008, rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, dove si evince che i provvedimenti relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e competenti attività istruttorie sono attribuite all'Area 2 - Coordinamento Uffici Territorio dell'Ambiente (UTA);
- Visto** il D.D.G. n. 677 del 28/07/2016, con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con l'individuazione di Aree e Servizi e delle rispettive Unità Operative;
- Visto** il D.D.G. n. 621 del 08/07/2016, con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Di Salvo l'incarico di dirigente dell'Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente con decorrenza dal 02/07/2016;
- Visto** il D.A. n. 428/17 del 03/09/1998, con il quale la Ditta S.I.A.P., ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, derivanti da un impianto di produzione conglomerati bituminosi, svolta nel Comune di Messina località Torrente Pace;
- Vista** la nota prot. n. 18990 del 21 ottobre 1999 del Gruppo XVII di questo Assessorato, con la quale, a seguito di richiesta di voltura dell'autorizzazione rilasciata con D.A. n. 428/17 del 03/09/1998 da parte della ditta CONBIT S.r.l. per il subingresso nella conduzione e nell'utilizzo dell'impianto alla ditta S.I.A.P., viene precisato che relativamente ai provvedimenti, ex D.P.R. 203/88, per le emissioni in atmosfera rilasciati da questo Assessorato, il subentro alla conduzione e utilizzo dell'impianto avviene automaticamente;

Vista

la Determina Dirigenziale n. 214 del 04/03/2014 della Provincia Regionale di Messina, con iscrizione negli appositi registri della medesima, per la procedura semplificata di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista

l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 281 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.e ii., trasmessa dal SUAP del Comune di Messina in data 05/07/2013, riguardante la Ditta CONBIT S.r.l., per le emissioni in atmosfera, derivanti dall'attività per la produzione di conglomerati bituminosi, svolta nello stabilimento sito in località Torrente Pace nel Comune di Messina, acquisita al prot. n. 648 del 05/07/2013 del D.R.A. Servizio 2, U.O. 4 - Ufficio Periferico di Catania- Messina;

Vista

la documentazione tecnica integrativa prodotta dalla Ditta, in allegato alla nota del S.U.A.P. del Comune di Messina n. 89373 del 04/04/2014, acquisita al protocollo n. 194 del 09/04/2014 del D.R.A. Servizio 2, U.O. 4 - Ufficio Periferico di Catania- Messina, come di seguito elencata: **(allegato 1)**

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- Corografia della mappa I.G.M. scala 1:25.000;
- Planimetria generale dello stabilimento scala 1:500;
- Mappa catastale scala 1:2000;
- Schema a blocchi dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi;
- Relazione tecnica;
- Scheda tecnica del punto di emissione E1;
- Scheda tecnica del filtro a tessuto del forno essiccatore;
- Scheda tecnica del filtro a tessuto;
- Scheda tecnica impianto termico - forno essiccatore;
- Quadro riassuntivo delle emissioni;
- Quadro riassuntivo dei serbatoi di stoccaggio;

Visto

il parere favorevole, con prescrizioni dell'ARPA Sicilia - S.T. di Messina, trasmesso con nota n. 0063454 del 10/10/2014 ed acquisito al protocollo del D.R.A. S.2 U.O. 4 - Ufficio Periferico di Catania - Messina con n. 642 del 15/10/2014;

Visto

il verbale della conferenza di servizi, tenutasi in data 10/10/2014 presso i locali del D.R.A. S.2 U.O. 4 - Ufficio Periferico di Catania - Messina, convocata ai sensi dell'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che ha assunto carattere interlocutorio, per ulteriore documentazione integrativa richiesta alla Società, dall'ARPA Sicilia - S.T. di Messina;

Visto

il parere favorevole, espresso dal Comune di Messina "Area Tecnica - Dip. Ambiente e Sanità", trasmesso dal SUAP del comune medesimo, con nota n. 289789 del 11/12/2014;

Vista

la relazione tecnica integrativa prodotta dalla Ditta, trasmessa dall'ARPA Sicilia - S.T. di Messina ed acquisita al D.R.A. S.2 U.O. 4 - Ufficio Periferico di Catania - Messina, con prot. n. 432 del 22/07/2015, in riscontro alle richieste di integrazione documentale, evidenziate nel succitato parere favorevole, con prescrizioni, della suddetta ARPA - S.T. di Messina, emerse nel corso della C.d.S. del 10/10/2014 **(Allegato 2)**;

Vista

la rimodulazione parere a seguito chiarimenti dell'ARPA Sicilia - S.T. di Messina, trasmesso con nota n. 41640 del 09/07/2015 ed acquisita al prot. n. 390 del 09/07/2015 del S.2- U.O. 4 - Ufficio Periferico di Catania - Messina;

Vista

la nota prot. n. 23388 del 28/03/2017 dell'U.O.B. A.2.6 - U.T.A. di Catania dell'Area 2 di questo DRA con la quale è stato trasmesso, con esplicita condivisione, il rapporto istruttorio conclusivo del procedimento dell'ex Ufficio Periferico S.2 - U.O.4 di Catania - Messina, favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 281 del D. Lgs. 152/06 ss.mm.e ii. derivanti dall'attività per la produzione di conglomerati bituminosi;

Vista

la nota prot. n. 0096205 del 27/10/2016, con la quale la Prefettura di Messina, Ufficio - Ufficio Antimafia - AREA 1, comunica alla società CONBIT S.r.l. l' avvenuta iscrizione alla "White List" contenente l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di opere non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa che sostituisce la comunicazione e l'informativa antimafia dal 27/06/2016 con scadenza il 26/06/2017;

Verificata la sussistenza, per via telematica, attraverso il sito della Prefettura di Messina, Ufficio



Antimafia, dell'iscrizione della società CONBIT S.r.l. nell'elenco dei "fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa" (cd. *White List*) aggiornata alla data del 4 agosto 2017;

Considerato che la Ditta ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e credito n. 3 con bollettino postale datato 29/05/2013;

Ritenuto di procedere, conformemente a quanto previsto dall'art. 269, comma 1, del D.Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiesta;

Ritenuto altresì di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, emanate a modifica e/o integrazione della normativa attualmente vigente;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del precedente provvedimento autorizzatorio D.A. n. 428 del 03/09/1998, in quanto il presente decreto lo unifica in un provvedimento unico;

DECRETA

Art. 1 Per quanto sopra in premessa, è revocata la precedente autorizzazione: D.A. n. 428 del 03/09/1998 ed è concessa ai sensi degli artt. 269 e 281 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla Ditta CONBIT S.r.l., con sede legale e stabilimento in località Torrente Pace nel Comune di Messina, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività per la produzione di conglomerati bituminosi. Gli atti e gli elaborati progettuali di cui in premessa, costituiscono parte integrante del presente decreto;

Art. 2 L'autorizzazione di cui all'articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 3 L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa nel rispetto dei seguenti limiti alle emissioni e prescrizioni:

Valori limite

P. E.	Provenienza	Inquinante	VLE (mg/Nm ³)	
E1	Uscita filtro a maniche gas esausti forno essiccatore inerti e vapori mescolare con utilizzo di bitume vergine *Uscita filtro a maniche gas esausti forno essiccatore inerti e vapori mescolare con utilizzo di c.d. fresato	Polveri ¹	20	*16.3
		Ossidi di zolfo ¹	1700	*1221.7
		COV NM (come COT)	In funzione delle classi e delle soglie di rilevanza	
		Monossido di carbonio ²	500	*400
		IPA	0.1	*0.1
		Nichel	1	*0.5
		Vanadio	5	

¹Rif. Allegato I, parte III, punto 12 - parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

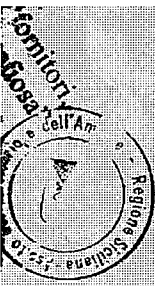
²Il valore proposto si intenda come valore di riferimento in accordo alla "SITEB - Position paper 01/13 - ENVIRONMENT" dell'Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade del 05.02.2013;

*Riferimento ai VLE (Valori Limite Emissioni) in accordo alle disposizioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, paragrafo 2 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii;

I valori si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'affluente gassoso del 17%.

Prescrizioni

- Al punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni provenienti da entrambe le fasi di essiccazione degli inerti e di miscelazione di inerti e bitume, essendo quest'ultima sezione inglobata nella torre dell'impianto, nonché ermeticamente chiusa e posta in depressione, in accordo in tal modo all'orientamento diffuso, contemplato anche dall'allegato 1, parte III, punto 12 alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che prevede il *convogliamento anche delle emissioni provenienti dalla miscelazione delle materie prime*, anche nello stesso camino.



Per cui, in riferimento ai valori limite di legge, previsti dal citato Allegato 1, parte III, punto 12 alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si prevedono il monitoraggio degli inquinanti polveri e ossido di zolfo. In merito all'introduzione nel ciclo produttivo dei materiali recuperati e classificati con i codici CER (170302) e (200301), *la valutazione di conformità delle concentrazioni misurate degli inquinanti emessi in atmosfera ai VLE, dovrà essere eseguita in accordo alle disposizioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, § 2 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.*

2. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata in autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici presentati. I condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative gli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013. Inoltre l'accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza, in accordo alla normativa di settore vigente (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.). Presso i punti di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari, ecc.) per permettere l'esecuzione dei campionamenti, assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature;
3. Riguardo la gestione dei serbatoi fuori terra dovrà essere condotta in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, utilizzando ogni accorgimento opportuno per evitare fenomeni di contaminazione del suolo, di inquinamento atmosferico e molestie olfattive. I serbatoi dovranno essere dotati di bacino di contenimento, di serrande o sistemi di chiusura automatici per intercettare eventuali sversamenti. Gli sfiati delle cisterne dovranno essere convogliati in un sifone ad acqua o, in caso di emissioni odorogene significative, in un filtro a carboni attivi;
4. Per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs. 152/06. In particolare:
 - le superfici pavimentate di piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi devono essere mantenute pulite, provvedendo periodicamente, e comunque in caso di necessità, alla rimozione del materiale polverulento ed al lavaggio;
 - le aree non pavimentate soggette a movimentazione e transito di automezzi ed i cumuli di materiale poi stoccati all'interno dello stabilimento, nei periodi estivi e/o secchi, dovranno essere mantenute umide tramite bagnatura con irrigatori a pioggia fissi o mobili;
 - è fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale;
 - i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.);
5. I limiti di cui sopra sono prescritti alla luce delle MTD e in base a quanto richiesto c/o dichiarato dalla Ditta negli allegati tecnici di cui al progetto approvato;
6. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento, fatte salve le diverse condizioni di esercizio che dovranno essere adeguatamente documentate, a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli a carico del gestore devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il risultato di un controllo sarà considerato superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo

- inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione+Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati sono superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle agli Enti competenti per il controllo entro le successive 24 ore;
7. Dovranno essere rispettati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste lo stabilimento;
 8. Il Gestore dovrà effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia con particolare attenzione al deposito presso lo stabilimento dei materiali che conservano caratteristiche di infiammabilità, esplosività e/o tossicità;
 9. Le prescrizioni di cui sopra sono fissate alla luce delle migliori tecnologie disponibili, visto il parere dell'ARPA Struttura Territoriale di Messina, ed in base a quanto richiesto e/o dichiarato dal Gestore negli elaborati tecnici di cui al progetto approvato;
 10. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. Si rimanda altresì ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia. Per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'all. I, parte II, degli allegati alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 11. La Ditta dovrà effettuare, con periodicità annuale, la misurazione delle emissioni inquinanti, e dovrà fare pervenire la comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo all'Area 2 - U.T.A. di Messina di questo Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, all'Area Metropolitana di Messina ed alla S.T. A.R.P.A. competente per territorio, comunicando agli stessi il risultato delle analisi;
 12. La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime;
 13. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conformi a quelli pubblicati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 25/08/2000 e, per le determinazioni di inquinanti i cui metodi non sono inclusi tra quelli pubblicati nel succitato D.M., si rimanda ai metodi UNICHIM in vigore e nel rispetto dell'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dal D.A. n. 31/17 del 25/01/1999. Laddove necessario, faranno riferimento alle relative norme CEN;
 14. I rapporti di prova relativi ai controlli a carico del gestore dello stabilimento dovranno essere redatti in conformità alle direttive di cui al D.A. 25/01/1999 ed alla norma tecnica UNI EN 15259. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli Organi di controllo (Area Metropolitana di Messina, S.T. di Messina A.R.P.A. Sicilia), ed all'Area 2 - U.T.A. di Messina di questo Assessorato entro 60 giorni dalla data del campionamento;
 15. Gli Organi di controllo, Area Metropolitana di Messina e S.T. A.R.P.A., effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta;
 16. La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. -ARPA e Città Metropolitana) competenti per territorio ed all'Area 2 - U.T.A. di Messina di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;
 17. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
 18. Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D. Lgs. 152/06, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà informare tempestivamente (fax, e-mail, ecc) l'Area 2 - U.T.A. di Messina di questo Assessorato, la Città Metropolitana e la S.T. ARPA competente per territorio. Dovrà inoltre essere annotata sul registro previsto all'App. 2 dell'All. VI, alla parte V, del D. Lgs. 152/2006 e

ss.mm.ii., riportando motivo, data, ora dell'interruzione, data e ore del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo

Art. 4 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. e, per intero, sul sito web di questo Assessorato regionale, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, 05-10-2017.



Il Dirigente Generale
Rosaria Barresi



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

VI DIREZIONE "AMBIENTE" – Servizio Controllo Gestione Rifiuti

Via Lucania n. 20, 98124 Messina - Tel. 0907761927/928 – fax 0907761958

P.E.C.: protocollo@pec.cittametropolitana.me.it

Prot. n. 11/VI-SCGR Data 02/11/2018

All. : 01

Oggetto: Trasmissione provvedimento n. 11 del 02/11/2018 , ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, di rinnovo con modifica dell'iscrizione al n. 221 del registro provinciale recuperatori rifiuti - Ditta "CONBIT S.r.l." – Impianto: Via Torrente Pace nel Comune di Messina.

A1

Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria
Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.)
(Dott.ssa Concetta Cappello)
Sede

Si trasmette, in allegato, il Provvedimento n. 11 del 02/11/2018 di rinnovo con modifica dell'iscrizione al n. 221 del registro provinciale dei recuperatori rifiuti, emesso ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi nell'impianto ubicato in Via Torrente Pace nel Comune di Messina

Quanto sopra per la definizione del procedimento A.U.A. di competenza di codesto Servizio.

IL Resp. Uff. Contr. Rifiuti E Autor.
Per. Ind. Eugenio Faraone

Il Funz. Resp. Serv. Contr. Gest. Rifiuti
D.ssa Concetta Sarlo



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

VI DIREZIONE "AMBIENTE" – Servizio Controlli Gestione Rifiuti

Via Lucania n. 20, 98124 Messina - Tel. 0907761927/928 – fax 0907761958

www.provincia.messina.it - e-mail: c.sarlo@provincia.messina.it e-mail:

protocollo@pec.prov.me.it

Prot. n. 11 Data 02/11/2018

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 11 DEL 02/11/2018

Oggetto: Ditta "CONBIT S.r.L." – Provvedimento di Rinnovo con modifica della D.D. n. 214 del 04/03/2014 di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti, al n. 221, ai sensi dell'articolo 216 del D. Lgs n. 152/06, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso lo stabilimento ubicato in Via Torrente Pace nel Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs n. 4 del 16/01/2008 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti e, in particolare: "all'allegato IV del Decr. Lgs n. 152/06, recante "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui al punto 7 <Progetti di infrastrutture> alla voce "z.b", non figurano gli impianti di messa in riserva ma sono indicati gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto";
- VISTO** il Decreto Lgs n. 205 del 03 dicembre 2010 recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce Modifiche alla Parte IV del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- VISTO** il D.M.A. n. 72 del 05.02.199 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il D.M.A. n. 161 del 12.06.2002, ad oggi vigente, emanato in attuazione degli artt. 31 e 33 dell'abrogato D. Lgs n. 22/97 (oggi artt. 214-216 del D. Lgs n. 152/06), che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** la direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, recante "indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che ha disposto, in particolare, all'art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 sub-allegato 1 e 2 sub-allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell'allegato C della stessa direttiva;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che ha modificato il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all' art. 190 D. Lgs n. 152/06;

VISTO il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D. Lgs n. 152/06;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

VISTO il D.Lgs 151/2005 e ss. mm. ii., recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (A.E.E.), nonché' allo smaltimento dei rifiuti;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 406415 del marzo 2018, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti i e per la prevenzione dei rischi";

VISTO il D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n. 69, recante "Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso - Attuazione articolo 184 ter, comma 2, D. Lgs 152/2006;

VISTA l'Autorizzazione prot. n. 123685 del 21/05/2013 concessa dal Comune di Messina Area Coordinamento Salvaguardia Ambientale, ai sensi dell'art. 124 del D Lgs n. 152/06, alla ditta "CONBIT S.r.L", per lo scarico delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali presenti nello stabilimento per la produzione di conglomerato bituminoso;

VISTA l'autorizzazione D.D.G. n. 874 del 05/10/2017 (avente validità sino al 05/10/2027), concessa dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/06, alla ditta "CONBIT S.r.L", per il proseguimento delle emissioni diffuse in atmosfera prodotte dall'stabilimento di produzione di conglomerati bituminosi nello stabilimento sito in Via Torrente Pace nel Comune di Messina;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 214 del 04/03/2014, scaduta in data 08/10/2018, emessa dalla VIII Direzione Ambiente della Provincia Regionale di Messina, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D Lgs n. 152/06, a favore della ditta "CONBIT S.r.L", per l'esercizio dell'attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi "conglomerato bituminoso" (7.6 all. 1 D.M.A. 05/02/1998), nello stabilimento sito in Via Torrente Pace nel Comune di Messina;

VISTA la P.E.C. del 11/10/2018, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 12/10/2018 al nr. 0034912/18, con la quale la ditta "CONBIT S.r.L" comunica di avere in corso presso l'Ufficio Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria" la procedura per il rilascio dell'A.U.A., ai sensi del comma 1 lett. a), c) e) g) del D.P.R. n. 59/2013, per il rinnovo dei citati titolo abilitativi, di seguito indicati:

1. Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, prot. n. 123685 del 21/05/2013, rilasciata dal Comune di Messina –Area Coordinamento Salvaguardia Ambientale- ai sensi dell'art. 124 del D Lgs n. 152/06,;
2. Determinazione Dirigenziale n. 214 del 04/03/2014, di rinnovo della D.D. n. 12 del 23/02/2009 di iscrizione al nr. 221 del registro provinciale recuperatori rifiuti, emessa dall'ottava Direzione Ambiente della Provincia Regionale di Messina, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D Lgs n. 152/06;
3. D.D.G. n. 874 del 05/10/2017, emessa dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/06, per il proseguimento delle emissioni diffuse in atmosfera prodotte dall'impianto di produzione di conglomerati bituminosi;

VISTA la relazione istruttoria agli atti d'ufficio, definita in data 02/11/2018 dal Responsabile dell'Ufficio Controllo Gestione rifiuti ed Autorizzazione, acquisita agli atti del fascicolo della <CONBIT S.r.L.>, nella quale risulta che, la documentazione presentata dalla stessa ditta soddisfa i requisiti per l'iscrizione al Registro Provinciale dei recuperatori Rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06, per il proseguimento dell'attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi nello stabilimento sito in Via Torrente Pace nel Comune di Messina;

VERIFICATO che la ditta è in regola con i versamenti relativi ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (a servizio R5) per l'anno 2018, effettuati in data 27/04/2018;

VERIFICATO che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti;

VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;

- VISTA** la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
- VISTA** la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane attribuendo ad essi, nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;
- VISTA** la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane”;
- VISTO** l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTO** l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;
- VISTO** l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina “Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali”, in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;
- VISTO** lo Statuto Provinciale;

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

- RITENERE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;
- RITENUTO** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- PROCEDERE** ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., al rinnovo con modifica della D.D. n. 214 del 04/03/2014 (scaduta in data 08/10/2018) di iscrizione al n. 221 del registro provinciale recuperatori rifiuti di questo Ente, per il proseguimento dell'esercizio dell'attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi “conglomerato bituminoso” (7.6 all. 1 D.M.A. 05/02/1998) e relativa messa in Riserva R13 (a servizio dell'operazione R5) di cui all'allegato C del D. Lgs n. 152/06, presso lo stabilimento ubicato in Via Torrente Pace nel Comune di Messina;
- EMETTERE** nuovo provvedimento relativo alla società “CONBIT S.r.L.” per il proseguimento dell'esercizio dell'attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi “conglomerato bituminoso” (7.6 all. 1 D.M.A. 05/02/1998) e relativa messa in Riserva R13 (a servizio dell'operazione R5, i cui dati sono i seguenti:
- Sede legale: Messina Via Torrente Pace;
 - Sede Impianto: Messina Via Torrente Pace;
 - Iscrizione alla Camera di Commercio di Messina in data 21/01/1999 al REA ME 170741;
 - Codice Attività Economica: n° 4311;
- STABILIRE** che il nuovo provvedimento costituisca parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale, in fase di definizione dal competente Ufficio Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria di questa VI Direzione Ambiente;
- STABILIRE** che l'esercizio dell'attività di Recupero R5 di rifiuti non pericolosi “conglomerato bituminoso” (7.6 all. 1 D.M.A. 05/02/1998) e relativa messa in riserva R13 (a servizio della suddetta operazione di recupero R5), deve essere effettuato secondo i dati di cui alla citata relazione istruttoria, che richiama le modalità operative illustrate negli elaborati progettuali presenti in atti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte III-IV e V del D. Lgs n. 152/06 ss.mm.ii. e relativi decreti di attuazioni;
- AUTORIZZARE** il proseguimento dell'esercizio dell'attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi “conglomerato bituminoso” e relativa attività di messa in riserva R13 (a servizio operazione R5) e di cui all'allegato C) del D. Lgs n. 152/06 e ss. mm. ii., nello stabilimento sito in Via Torrente Pace nel Comune di Messina, relativamente alla tipologia omogenea di rifiuti non pericolosi indicata all'allegato sub-allegato1 al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportata nella seguente tabella:

R13 MESSA IN RISERVA (a servizio attività R5)

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.6	Conglomerato, bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo"	[170302] [200302]	2980
per una quantità complessiva annuale pari a tonn 2980 prevista alla classe VI del D.M.A. n. 350/98.			

R5 RECUPERO/RIUTILIZZO DI SOSTANZE INORGANICHE

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.6	Conglomerato, bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo"	[170302] [200302]	2980
per una quantità complessiva annuale pari a tonn 2980 prevista alla classe VI del D.M.A. n. 350/98.			

CONFERMARE le prescrizioni di cui al Provvedimento emesso con D.D. n. 214 del 04/03/2014 già rilasciato da questo Ufficio ed imposte al gestore dello stabilimento ubicato in Via Torrente Pace nel Comune di Messina, in cui si svolgono le operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi;

DISPORRE che l'esercizio dell'attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi "conglomerato bituminoso" e relativa messa in riserva R13 (a servizio R5) venga effettuato nello stabilimento sito in Via Torrente Pace nel Comune di Messina, censito in catasto comunale al foglio di mappa n. 78 particelle n. 89 (rispetto alle particelle 90-91-92-108-696-767) e ricadente in zona E1- Verde Agricolo, secondo le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla ditta "CONBIT S.r.L" agli atti di questo Ufficio e secondo quanto riportato nelle soprastanti tabelle;

DISPORRE che il gestore, entro trenta giorni, dall'avvenuta modifica sostanziale dell'assetto societario (*denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico...*) e delle operazioni di gestione rifiuti autorizzata, deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. di Messina, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

DISPORRE che l'eventuale subentro nella gestione dello stabilimento da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/201, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Messina, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

DISPORRE che l'esercizio dell'attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi "conglomerato bituminoso" e relativa messa in riserva R13 (a servizio della suddetta operazione di recupero R5) di cui all'allegato C del D. Lgs n. 152/06, venga espletato secondo le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla ditta "CONBIT S.r.L" agli atti di questo Ufficio e secondo quanto riportato nella soprastante tabella. Nella fattispecie, le suddette attività devono essere svolte in un'area dello stabilimento avente una superficie di circa 1150 mq, rispetto alla superficie complessiva di circa 3000 mq, come di seguito indicata:

- circa 600 mq scoperti, dedicata all'attività di recupero R5, tramite l'estabilimento di conglomerato bituminoso, modello "CB 130" di tipo discontinuo;
- circa 250 mq, dedicata al deposito di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi "conglomerato bituminoso" di cui alla voce 7.6 all. 1 del D.M.A. 05/0271998 ss.mm.ii.;
- circa 300 mq, dedicata al deposito dei prodotti (ex materie prime seconde) ottenute dall'operazione di recupero R5;

DISPORRE 1) che la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti riportati nelle predette tabelle, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;

2) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno;

3) che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione ecc.;

STABILIRE che il presente provvedimento, che rinnova e modifica la D.D. n. 214 del 04/03/2013, per il proseguimento dell'attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi "conglomerato bituminoso" e relativa messa in riserva R13 nello stabilimento ubicato in Via Torrente Pace nel Comune di

Messina), costituisca parte integrante dell' "autorizzazione unica ambientale (AUA), che verrà emessa da parte del competente Ufficio Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria di questa VI Direzione Ambiente;

DISPORRE che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione ecc.; tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti;

DISPORRE 1) che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti nello stabilimento avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente quanto indicato puntualmente nel D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e negli allegati 1-2-3-4-5 dello stesso decreto e, in particolare:

a) che i rifiuti trattati di cui alle voci 7.6, prima del loro impiego per lavori di rilevati e sottofondi stradali, di costruzioni stradali e piazzali industriali, devono:

b) essere sottoposti al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M.A. n. 186/06.;

c) rispettare le quantità annuali di cui all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06, secondo la quantità autorizzata riportata nella soprastante tabella R5;

d) che i prodotti (ex materie prime seconde) ottenuti devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nelle apposite aree individuate nello stabilimento diverse da quelle dedicate alla gestione dei rifiuti, secondo gli elaborati progettuali presenti in atti;

2) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuale al registro provinciale dei recuperatori rifiuti, ai sensi del D.M.A. n. 350/98, che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno;

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di questa Direzione Ambiente;

DISPORRE che l'esercizio delle suddette operazioni di recupero R5 di rifiuti non pericolosi "conglomerato bituminoso" e relativa messa in riserva R13, fatti salvi *"ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali"*, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06", **avvenga** nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative, di seguito indicate:

1) D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) parte quarta, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

b) parte III, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

c) parte V, recante "La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività". In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione- trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni

2) D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva richiesta, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;

3) D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

4) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm. ii. "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...";

5) D. Lgs n. 230/95 del 17/03/1995 (art. 157) e ss.mm.ii.), afferente la "sorveglianza radiometrica su materiali e rottami";

6) Autorizzazioni emesse dai competenti enti, di seguito indicate:

a) D.D.G. n. 874 del 05/10/2017 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente, emessa ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/06, per il

proseguimento delle emissioni diffuse in atmosfera prodotte dall'impianto di produzione di conglomerato bituminoso nello stabilimento sito in Via Torrente Pace nel Comune di Messina;

b) atto prot. n. 123685 del 21/05/2013, emessa dal Comune di Messina –Area Coordinamento Salvaguardia Ambientale, ai sensi dell'art. 124 del D Lgs n. 152/06, per lo scarico delle acque di prima pioggia;

7) Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 406415 del marzo 2018, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

DISPORRE la produzione a questa Direzione Ambiente, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, di apposito elaborato tecnico amministrativo, a firma di professionista abilitato, sulla valutazione rischio incendio, secondo le indicazioni di cui alla predetta Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 406415 del marzo 2018, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi"

DISPORRE che per l'inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:

a) **alla diffida e sospensione** per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b) **alla revoca del presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

DARE ATTO che oltre ai casi in cui *<ope legis>* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss. mm. ii.;

DARE ATTO che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti:

DARE ATTO che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

DARE ATTO che il presente atto sostituisce i provvedimenti precedentemente rilasciati da questa Amministrazione;

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 02/11/2018

Il Resp. Ufficio Contr. Gest. Rifiuti

Per. Ind. Eugenio Faraone

Il Funz. Resp. Serv. Contr. Gest. Rifiuti

Dott.ssa Concetta Sarlo



CITTÀ DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO AMBIENTE - SANITA'

Prot. n. 181444

Messina, 15.7.2018

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza per il **Rinnovo Dell' Autorizzazione Allo Scarico**, ai sensi dell'**art. 40 della L. R. n. 27/86**, delle acque di prima pioggia, provenienti dai piazzali presenti nello stabilimento per la produzione di conglomerati bituminosi, sito nel **Torrente Pace del Comune di Messina**, prodotta dal **Sig. Smidile Antonino**, nella qualità di Amministratore Unico della società **Conbit S.r.l.**, con sede a **Messina in Torrente Pace**, trasmessa dal **SUAP** a questo Dipartimento in data **25-05-2017 con Prot. n. 132352**;

VISTA l'autorizzazione redatta da questo Dipartimento con nota **Prot. n. 123685 del 21/05/2013**;

VISTA l'integrazione documentale introitata a questo dipartimento con nota **Prot. n. 184330 del 20/07/2017**;

VISTA la nota **prot. n. 38964 del 12/02/2018**, serv. N. 8 (U.O.I) dell'**Area Tecnica Lavori Pubblici**;

VISTO il verbale della **Conferenza di Servizi** ai sensi del comma **n. 5 dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013**, pervenuta con nota **Prot. n. 120608 del 11/05/2018**;

VISTA l'integrazione documentale pervenuta a questo dipartimento con nota **Prot. n. 163437 del 28/06/2018**

VISTO l'**art. 40 della L.R. n. 27/86**;

VISTO l'**art. 113. del D. Lgs. n. 152/06**;

VISTO l'**art. 124, comma 9 del D. Lgs. n. 152/06**;

Fatti salvi i diritti dei terzi;

NULLA OSTA

al **rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico**, delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale di pertinenza all'impianto sito a Messina in Torrente Pace, previo trattamento delle predette acque mediante apposito impianto; di cui alla planimetria ed alla relazione tecnica illustrativa sopra citati e che dovranno far parte integrante del provvedimento di autorizzazione, con validità di quattro anni a decorrere dalla data del predetto rilascio ed alle seguenti prescrizioni:

1. **che** in occasione di eventi piovosi, non venga depositata merce nel piazzale o che vengano adottate modalità e tipologie di protezione tali da evitare oggettivamente il contatto della stessa con le acque meteoriche;

2. **che** venga assicurata, nel tempo, la perfetta tenuta impermeabile del piazzale, anche in considerazione dell'eventuale passaggio di mezzi pesanti, in modo da proteggere il terreno circostante ed eventuali falde da infiltrazioni;
3. **che** gli oli e i fanghi di sedimentazione vengano opportunamente conferiti, per il loro smaltimento, a ditte autorizzate allo scopo;
4. **che** lo scarico di cui trattasi rispetti, nel tempo, i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di scarichi al di fuori della rete fognaria comunale;
5. **che** venga assicurata, nel tempo, una perfetta tenuta stagna dell'impianto di trattamento, in modo da proteggere il terreno circostante ed eventuali falde da infiltrazioni;
6. **che** venga comunicato il nominativo del gestore dell'impianto di depurazione;
7. **che** venga predisposto un registro di manutenzione e controllo dell'impianto con particolare riferimento al periodico recupero di eventuali oli e fanghi dalle acque inviate allo scarico;
8. **che** il pozzetto d'ispezione per il prelievo campioni, in entrata ed in uscita dal depuratore, sia reso sempre accessibile;
9. **che** venga assicurata, nel tempo, l'efficienza e funzionalità dell'impianto di cui trattasi;
10. **che** vengano eseguiti periodici controlli analitici sulle acque scaricate;
11. **che** non venga apportata alcuna variazione al sistema di trattamento rispetto a quanto riportato nella relazione tecnica illustrativa prodotta, senza il preventivo parere e/o autorizzazione degli Uffici competenti;

che gli scarichi oggetto del presente provvedimento vengano immessi, previo rilascio della relativa autorizzazione, nella rete comunale delle acque bianche non appena questa verrà attivata.

L'istruttore tecnico ambientale
(Geom. Simonetta Buemi)

L'istruttore tecnico
(Ing. Giuseppe Frigione)



VISTO il Funzionario
(Sig. Giovanni LA CAVA)

Il Dirigente del Dipartimento
(Dott. Romeo DELL'ACQUA)



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

AREA 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente
UOB A.2.7 Ufficio Territoriale Ambiente - Messina
Via Geraci Is.87 - 98123 Messina
Tel.090-29.28.649 - Fax 090-29.82.360
PEC: dipartimento.ambiente@pec.ccertmail.regione.sicilia.it
Mail: updm.messina@regione.sicilia.it

Messina, Prot. U.T.A. n. 58845 del 1 OTT. 2018

Rif. Prot. n. _____ del _____

Oggetto: - Ditta Conbit S.r.l. - Comune di Messina - Parere relativo al rinnovo all'autorizzazione allo scarico dei reflui, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 152/06 s.m.i. e dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 - Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013.

PARERE AUA n. ME113 DELL'UTA DI MESSINA

Premesso che:

1. pec del 28.03.2018, assunta al protocollo UTA di Messina al n. 19554 del 29/03/2018, è stata trasmessa la nota, prot. int. n. 1930 del 28/03/2018 dell'Ufficio AUA della Città Metropolitana di Messina, riguardante la convocazione della CdS del 07/05/2018, con esito interlocutorio, relativa all'istanza di autorizzazione unica ambientale presentata dalla ditta Conbit S.r.l.,
2. pec del 12.04.2018 trasmessa dal SUAP del Comune di Messina, protocollo pratica Ditta Conbit Srl n. REP_PROV_ME/ME-SUPRO/0003886 del 16/05/2017, assunta al protocollo UTA di Messina al n. 24423 e n. 24463 del 18/04/2018 è stata trasmessa l'istanza AUA della ditta Conbit. Srl, volta all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e/o acque di prima pioggia con relativi file della documentazione allegati;
3. nota prot. 27693 del 07.05.2018 dell'UTA di Messina, trasmessa al SUAP del Comune di Messina, alla Città Metropolitana di Messina Direzione Ambiente, alla ditta Conbit S.r.l., si comunicava che non è stato possibile scaricare tutta la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi telematicamente a causa del malfunzionamento della rete internet e pertanto s'invitava la Ditta a trasmettere al protocollo di quest'ufficio tutta la documentazione originale ai fini AUA;
- pec 10.05.2018, assunta al protocollo UTA di Messina con il n. 30522 del 16/05/2018, il SUAP del Comune di Messina ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 07/05/2018, allegando la seguente documentazione:
 - Delega al Dott. Alongi e e Smidile Santi per partecipare alla CdS del 07/05/2018 per conto della Ditta Conbit S.r.l.;
 - Delega dell'istruttore Piero Catena per partecipare CdS del 07/05/2018 per conto dell'UTA di Messina;

Pag. 1/9

- nota ditta Conbit S.r.l. (Prot. 32 del 2018) assunta al protocollo dell' UTA di Messina al n. 41244 del 28/06/2018, con la quale s'inoltra la documentazione richiesta dall'UTA di Messina (nota prot. 27693 del 07/05/2018).

1. Titoli abilitativi richiesti:

La domanda di che trattasi è finalizzata, secondo quanto riportato nel modello A.U.A., al rilascio dei seguenti titoli abilitativi, di cui al comma 1, Art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, per l'esercizio dell'attività principale di produzione conglomerati bituminosi, per l'impianto di recupero R5 e messa in riserva R13 e di produzione conglomerati cementizi:

- ✓ Rinnovo autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- ✓ Comunicazione o nulla osta di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Impatto acustico).

2. Titoli abilitativi posseduti:

La Ditta, come si evince dalla documentazione trasmessa, è già in possesso dei seguenti titoli abilitativi:

- (a) Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia: Prot. N° 123685 del 21 maggio 2013 rilasciata ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dal Comune di Messina "Area Coordinamento salvaguardia ambientale — Dipartimento Sanità-Ambiente-Tutela Pubblica e Privata Incolumità" e per la quale si richiede il rinnovo;
- (b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione di conglomerati bituminosi: D.D.G. n 874 del 05/10/2017 rilasciata ai sensi dell'artt. 269 e 281 del D.Lgs. n.152/06 dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente — Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- (c) Autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi: D.D. n 214 del 04/03/2014 rilasciata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

dall'ex Provincia Regionale di Messina 8 /1 Direzione-Ambiente ex X Dipartimento;

All'interno dello stabilimento di proprietà della CONBIT S.r.l. è stato inoltre autorizzato per le emissioni in atmosfera un impianto di conglomerati cementizi oggi in gestione della ditta Margherita S.r.l. con atto autorizzativo e successiva voltura di seguito elencati:

- (d) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione di conglomerati cementizi:

A.A. n° 2/2009 del 14/01/2009 e successivamente volturato alla società Margherita S.r.l. con D.D. n° 2/10 del 19/01/2010 rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 dalla dall'ex Provincia Regionale di Messina 8 Dipartimento — Ambiente — 2° Ufficio Dirigenziale".

Il titoli abilitativi elencati risultano allegati alla documentazione trasmessa.

3. Documentazione tecnico progettuale:

La documentazione cartacea tecnico progettuale trasmessa dalla ditta Conbit S.r.l. con nota (Prot. 32 del 2018) assunta al protocollo di questa UOB al n. 41244 del 28/06/2018, con la quale s'inoltra la documentazione richiesta dall'UTA di Messina (nota prot. 27693 del 07/05/2018), è composta dai seguenti elaborati:

Specifica contenuti	Note
Istanza inoltrata al Dip. Ambiente del Comune di Messina il 06/04/2017	Documentazione ed elaborati trasmessi al SUAP del Comune di Messina il 23/05/2017
MDA Pratica	
Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia: Prot. N° 123685 del 21 maggio 2013 rilasciata ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dal Comune di Messina "Area Coordinamento salvaguardia ambientale — Dipartimento Sanità-Ambiente-Tutela Pubblica e Privata Incolumità"	
Rapporto di prova n° 1/2015- Dott. Alberto Gallo del 21/05/2015	
Rapporto di prova N. 2712/2015 del 19/05/2015 - TETRAlab	
Rapporto di prova n° 1/2017- Dott. Alberto Gallo del 04/04/2017	
Rapporto di prova N. 170328020 del 04/04/2017 - TETRAlab	Documentazione ed elaborati trasmessi al SUAP del Comune di Messina il 26/06/2017
All. 1 e 2 Relazione Idraulica del 29/11/2008	
Copia conforme certificato di collaudo	
Copia conforme nulla osta idraulico	
Copia conforme relazione idraulica	
Copia conforme relazione tecnica integrativa	Documentazione ed elaborati trasmessi al SUAP del Comune di Messina il 24/01/2018
Lettera prot. 05/2018 del 22/01/2018	
Allegato D.D.G. n. 874 del 05/10/2017 Assessorato Territorio e Ambiente	
Relazione Impatto Acustico	
Allegati Relazione Acustica	Documentazione ed elaborati trasmessi al SUAP del Comune di Messina il 05/03/2018
Integrazione Istanza AUA – Conbit S.r.l.	
Relazione Tecnica riassuntiva dello stabilimento	Documentazione ed elaborati trasmessi al SUAP del Comune di Messina il 26/06/2018
Planimetria generale dello stabilimento - Scala 1:500	
Planimetria e sezioni impianto prima pioggia e scarico - Scala 1:100	
Autocertificazione emissioni acustiche	
Scheda C emissioni in atmosfera	
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ditta Margherita S.r.l.	
Autorizzazioni in atmosfera della ditta Conbit S.r.l.	
N. 1 CD contenenti i file PDF	

4. Riferimenti normativi:

Le norme di riferimento per quanto riguarda il rilascio del presente parere sono:

- D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed in particolare il Titolo III della Parte Terza recante "Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi" ed a quanto previsto dagli articoli 74, 113, 127, 133 e 193 (come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4);
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 recante la "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";
- circolare ARTA n. 19906 del 4 aprile 2002, che riporta chiarimenti e indicazioni metodologiche in merito all'applicazione in Sicilia della normativa statale in materia di tutela delle acque, in particolare con riferimento al D. Lgs. 152/99, oggi abrogato e sostituito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in funzione di quanto previsto dalla legge regionale n. 27/1986;
- Legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 che all'art. 11, comma 110, ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente";
- Circolare assessoriale n. 41477 del 12 luglio 2012 "Assetto delle competenze in materia ambientale in funzione delle modifiche introdotte al contesto normativo di riferimento, nel settore della tutela delle acque, dall'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26", che riporta direttive in merito all'assetto organizzativo del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed alle procedure da seguire ai fini del rilascio del parere per le autorizzazioni allo scarico dei reflui degli insediamenti produttivi che non recapitano in pubblica fognatura,

Pag. 4/9

nonché per l'utilizzazione agronomica di sanse, acque di vegetazione, scarichi di frantoi oleari e reflui di allevamento provenienti delle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari;

- D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, pubblicato nel S.O. della G.U.R.S. n. 28 dell' 1 luglio 2016, relativo al regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, rimodulazione degli assetti dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1 della legge regionale n. 9/2015 e con il quale si è tra l'altro proceduto all'approvazione del nuovo funzionigramma di questo Dipartimento regionale dell'Ambiente;

5. Ubicazione e descrizione dello stabilimento:

Come si evince dalla relazione tecnica riassuntiva, la società CONBIT S.r.l. è esercente di una cava di sabbia e ghiaia denominata convenzionalmente, "Torrente Pace - Conbit" sita in loc. Torrente Pace - Messina. Alla cava risulta funzionalmente annesso uno stabilimento all'interno del quale è presente un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi direttamente gestito dalla ditta CONBIT S.r.l. ed un impianto di produzione di conglomerati cementizi facente capo alla società MARGHERITA S.r.l. L'intero stabilimento risulta di proprietà della CONBIT S.r.l. ed è ubicato alle coordinate geo referenziali 34° 14'31.17" Nord e 15°34'24.96"Est (N.C.T. fg. 78, part. 89). Allo stabilimento vi si accede direttamente dalla Strada Provinciale Torrente Pace per mezzo di un passaggio carrabile per gli autocarri intransito, essendo lo stesso delimitato da una recinzione in pilastri e cordoli in c.a. e blocchi di cemento, per un'altezza di 3,0 m dal piano di calpestio stradale. La superficie complessiva dello stabilimento è di circa 20.000 mq risultando pavimentata nelle zone degli impianti interessati all'attività produttiva ed in parte nei percorsi di collegamento interno.

A servizio dell'intero stabilimento sono presenti degli stabili adibiti ad officina, deposito di utilities ed uffici. La presenza di rampe di collegamento Interne permettono una fluida comunicazione tra gli stabili sopra citati, gli impianti, le zone adibite al deposito materie prime (sabbia, pietrisco, etc.) e la zona adibita alla messa in riserva e recupero del fresato, risultando così lo stabilimento disposto su più quote altimetriche.

6. SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE (come da relazione tecnica riassuntiva):

Scarichi delle acque reflue provenienti da attività produttiva

Lo stabilimento nel suo complesso non produce scarichi di acque reflue provenienti dallo svolgimento delle attività produttive. L'utilizzo di acqua è prevista solo nell'impianto di betonaggio, gestito dalla Margherita S.r.l., come materia prima per la produzione di calcestruzzo nonché per il lavaggio del tamburo delle autobetoniere. Per le altre attività non è impiegata acqua, se non per irrigazione dei piazzali al passaggio degli automezzi per l'abbattimento delle polveri diffuse. L'acqua di servizio utilizzata come acqua di lavaggio subisce un trattamento a ciclo chiuso senza comportare alcuno scarico in fognatura o in acque superficiali; detto processo si integra con la sezione utilizzata per il recupero del calcestruzzo che residua nelle autobetoniere. Le autobetoniere, al rientro dei cantieri edili, travasano l'eventuale residuo di calcestruzzo in un'apposita tramoggia posta al fianco degli inerti classificati dell'impianto principale. Si provvede così all'asportazione e recupero degli inerti classificati e delle acque contenenti cemento in sospensione. L'acqua, infatti, grazie al movimento rotatorio del tamburo, asporta fisicamente tutto il materiale particolato contenuto all'interno dello stesso, contribuendo così al lavaggio del tamburo. Le acque sono quindi accumulate in un'apposita vasca Interrata dalla quale vengono prelevate ed utilizzate nel ciclo di produzione di nuovo calcestruzzo. La vasca di raccolta presenta una struttura in calcestruzzo interrata. Nel suo complesso il sistema è dotato anche di una griglia di superficie, di tre agitatori ad elica e di una giusta coclea separatrice di inerti.

Scarichi delle acque reflue di dilavamento

A servizio dello stabilimento è previsto un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle superfici scoperte durante gli eventi piovosi, con scarico delle stesse nel corpo idrico recettore costituito dal Torrente Pace (autorizzazione Prot. N° 123685 del 21 maggio 2013 rilasciata ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dal Comune di Messina "Area Coordinamento salvaguardia ambientale — Dipartimento Sanità-Ambiente-Tutela Pubblica e Privata Incolumità").

Le superfici scoperte per le quali è previsto un sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento sono pavimentate ed antistanti le zone lavorative. Nella fattispecie le superfici considerate sono.

- 1) La superficie scoperta rappresentata dal piazzale di lavoro contiguo all'impianto di produzione dei conglomerati bituminosi. Per detta area è prevista una canaletta di raccolta dotata di grata;
- 2) La superficie scoperta rappresentata dal piazzale di lavoro contiguo all'impianto di produzione dei conglomerati cementizi. Per detta area è prevista una canaletta di raccolta dotata di grata che convoglia in un pozzetto di ispezione;

- 3) L'area di messa in riserva R 13 del fresato risultante coperta con un telone impermeabile onde impedirne il contatto delle acque con i materiali depositati. Per detta area è prevista una canaletta di raccolta delle acque piovane, in prossimità del deposito, con trasferimento sul piazzale di raccolta dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi ed invio all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali vanno quindi a scolare in canalette trasversali di raccolta (dotate di grate) e da qui confluiscono in un pozzetto scolmatore che per mezzo di una tubazione a sezione circolare vengono convogliate nell'impianto di prima pioggia. Il sistema prevede, inoltre, una tubazione di by-pass per le acque di seconda pioggia, che si attiva dopo la raccolta delle precipitazioni dovute ai primi 5 mm di pioggia. Nella sua progettazione l'impianto di prima pioggia consiste in un monoblocco prefabbricato in cemento armato vibrato interrato prodotto dalla DEPUR PADANA ACQUE S.r.l, costituito essenzialmente dai seguenti comparti:

Scolmatore acque di prima pioggia PSC, avente lo scopo di separare le prime acque, più inquinate, dalle successive, diluite, che possono essere scaricate direttamente nel corpo recettore finale;

Bacino di accumulo DSB, avente lo scopo di trattenere l'intero volume d'acqua corrispondente alla "prima pioggia";

Bacino di separazione degli oli e delle benzine DSL, particolarmente studiato ed equipaggiato per favorire la flottazione delle sostanze leggere e la loro successiva raccolta.

Il sistema nel suo complesso prevede quindi:

- pozzetto scolmatore (dimensioni 110 x 110 cm - H=125 cm) predisposto per l'inserimento di una tubazione di scolmatura/by-pass (diametro mm 300);
- bacino di accumulo acque di prima pioggia (dimensioni 550 x 250 cm - H=265 cm);
- separatore oli a coalescenza, costituito da una vasca cilindrica (diametro 200 cm e altezza 210 cm) corredata di un dispositivo automatico di sicurezza per oli, in acciaio inox, e filtro a coalescenza (estraibile);
- elettropompa sommersa, posizionata all'interno del separatore fanghi, con funzionamento automatizzato e temporizzato al quadro elettrico generale dell'impianto;
- quadro elettrico di automazione e comando di tutte le utenze;
- valvola anti-riflusso posizionata all'interno del separatore fanghi, all'estremità della tubazione di ingresso;
- pozzetto di ispezione per il campionamento delle acque reflue trattate prima dell'immissione nel corpo recettore.

Per le acque meteoriche che precipitano al di fuori delle superfici pavimentate, trattandosi di suolo costituito da sabbie e ghiaie permeabili, trascorsi i primi 15 minuti inizia il ruscellamento delle

stesse, con il convogliamento nell'apposito pozzetto interrato di 2,0 m x 2,0 m realizzato in prossimità dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia (vedi planimetria). Un'apposita tubazione garantisce il collegamento ad un pozzetto-posto a valle del sopra citato impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e successivo scarico definitivo nel Torrente Pace.

Per il tratto di tubazione dal depuratore al pozzetto a bordo strada, il diametro considerato è 400 mm (dimensionato ponendo una portata di 200 mc/h e una pendenza del 20%), mentre per il tratto sotto strada il diametro calcolato è 500 mm (pendenza del 5%). L'impronta della tubazione sulla Strada Provinciale è pari a 14 m x 0,5 m (complessivamente 7,0 mq).

Preso atto a quanto dichiarato dalla Ditta Conbit S.r.l. con nota (Prot. 32 del 2018) assunta al protocollo di questa UOB al n. 41244 del 28/06/2018 e negli elaborati sopra indicati;

Esaminata la documentazione trasmessa e in particolare:

- 
- Istanza inoltrata al Dip. Ambiente del Comune di Messina - 06/04/2017
 - MDA Pratica
 - Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia: Prot. N° 123685 del 21 maggio 2013 rilasciata ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dal Comune di Messina "Area Coordinamento salvaguardia ambientale - Dipartimento Sanità-Ambiente-Tutela Pubblica e Privata Incolumità"
 - Rapporto di prova n° 1/2015- Dott. Alberto Gallo del 21/05/2015
 - Rapporto di prova N. 2712/2015 del 19/05/2015 - TETRAlab
 - Rapporto di prova n° 1/2017- Dott. Alberto Gallo del 04/04/2017
 - Rapporto di prova N. 170328020 del 04/04/2017 - TETRAlab
 - Relazione Tecnica riassuntiva dello stabilimento
 - Planimetria generale dello stabilimento - Scala 1:500
 - Planimetria e sezioni impianto prima pioggia e scarico - Scala 1:100.

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013;

Ritenuto altresì di considerare il presente parere e la conseguente Autorizzazione Unica finale, suscettibili di revoca o modifica ed in ogni caso subordinati alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Questo Assessorato per quanto premesso, considerato e valutato, **esprime parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 152/06 s.m.i. e

dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 , nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- I prodotti finali dell'impianto di depurazione delle acque (acque oleose residue e/o fanghi), in quanto rifiuti, dovranno essere smaltiti da una Ditta specializzata e autorizzata;
- I reflui convogliati nel corpo ricettore (alveo - acque superficiali) dovranno rispettare i limiti imposti dalla vigente normativa: tabella 3, allegato V alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i; tabella 4, allegato V alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, qualora la portata naturale nulla per oltre 120 giorni annui, ovvero di portata non significativa, secondo quanto disposto dall'art. 124, comma 9, capo II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- Si dovranno effettuare autocontrolli semestrali al fine di monitorare il rispetto dei parametri fissati dalla normativa richiamata nel precedente punto;
- I pozzetti d'ispezione dell'impianto di depurazione delle acque dovranno restare a disposizione dell'Autorità preposta ad effettuare i controlli.

Il presente provvedimento è riferito esclusivamente ai reflui industriali, essendo l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, o ad esse assimilate, di competenza del Comune.

Il venir meno del rispetto delle prescrizioni sopra riportate annulla l'efficacia del presente parere.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati trasmessi dalla ditta Conbit S.r.l. con nota (Prot. 32 del 2018) assunta al protocollo di questa UOB al n. 41244 del 28/06/2018, ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del D.P.R. 59/2013 e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

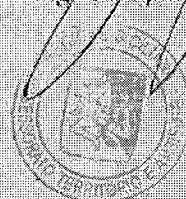
Messina, li

1 OTT. 2018

L'Istruttore Direttivo
Dott. Piero Catena



Il Dirigente dell'U.T.A. - Messina
Ing. Giampaolo Nicocia



Pag. 9/9